



**Contratto Aziendale  
TRENORD  
del 04 luglio 2012**

**(integrativo del CCNL della Mobilità/  
Area contrattuale Attività Ferroviarie)**

[www.fastferrovie.it](http://www.fastferrovie.it)

**LA VOCE DELLE ATTIVITA' FERROVIARIE**

**Mensile di approfondimento politico/sindacale e tecnico**  
**Proprietà del sindacato FastferroVie**

Autorizzazione del Tribunale di Roma  
 n° 353 del 14 Settembre 2006

Direttore Responsabile: **Pietro Serbassi**  
 Direttore: **Luca Vitali**  
 Responsabile di Redazione: **Antonio Scalise, Alba Pietruzzi**  
 Redazione: **Aniello Carpenito, Angelo D'Ambrosio, Carlo Nevi, Vincenzo Multari, Vincenzo Notarnicola**  
 Progetto Grafico: **Antonio Scalise, Luca Vitali e Paolo Piovesan**

Foto: Fototeca FS  
 Archivio fotografico FastferroVie curato da:  
**Attilio Di Iorio, Mauro Beltramello, Carmine Pellegrino**  
 Copia: euro 2.00  
 Abbonamento euro 18.00  
 Abbonamento Sostenitore euro 450.00  
 I versamenti devono essere effettuati sul c/c Bancario n° 13 intestato a FastferroVie, presso ist. San paolo IMI agenzia 39 - Roma Termini (Indicatore nome, cognome, indirizzo e causale del versamento)  
 Stampa: Empograph - 00010 Villa Adriana (Roma)

**Sedi Fast-Ferrovie**

**Nazionale** Segretario Nazionale: Pietro Serbassi, Via Prenestina 170 00177 Roma  
 Tel:06 89535974 - 06 89535975 Tel\_FS:97067666 Fax:06 89535976 Mail:sn@fastferrovie.it

**Abruzzo** Segretario: Fernando Masci, Via E. Ferrari, 1(8° binario Saz. C.Le) 65124 Pescara  
 Tel:085-293354 Tel\_FS:926-823-2364 Fax:085-4282364 Mail:abruzzo@fastferrovie.it

**Calabria** Segretario: Vincenzo Rogolino, Via Pacinotti, 58 89129 Reggio Calabria  
 Tel:0965-56658 Tel\_FS:903-3200-3057 Fax:0965-56658 Mail:calabria@fastferrovie.it

**Campania Molise** Segretario: Gennaro Di Somma, Fabbricato PV Stazione FS 80142 Napoli  
 Tel:081-5672314 Tel\_FS:985-2317-2314 Fax:081-5672317 Mail:campania@fastferrovie.it

**Emilia Romagna** Segretario: Giuseppe Parisi, Piazza delle medaglie d'oro 4 40121 Bologna  
 Tel:051-6303232 Tel\_FS:921-3232 Fax:051-6303232 Mail:emilia@fastferrovie.it

**Friuli Venezia Giulia** Segretario: Saverio Mazzotta, Dep.Loc. FS Via Miramare 34135 Trieste  
 Tel:040-415248 Tel\_FS:935-4267 Fax:040-3794267 Mail:fvg@fastferrovie.it

**Lazio** Segretario: Carlo Nevi, Via Marsala 75 00185 Roma  
 Tel:06-4871946 Tel\_FS:970-67768 Fax:06-47307768 Mail:lazio@fastferrovie.it

**Liguria** Segretario: Massimo Fazzari, Piazza Acquaverde 5 - III Piano 16126 Genova  
 Tel:010-2475706 Tel\_FS:958-2531 Fax FS: 958-3529 Fax:010-2743529 Mail:liguria@fastferrovie.it

**Lombardia** Segretario: Mauro Carelli, Stazione FS Piazza Duca d'Aosta 20124 Milano  
 Tel:02-66988408 Tel\_FS:912-2006 Fax:02-63712006 Mail:lombardia@fastferrovie.it

**Marche-Umbria** Segretario: Gianluca Cecchini, Via Einaudi 1 60125 Ancona  
 Tel:071-56079 Tel\_FS:926-3294 Fax:071-5923416 Mail:marche@fastferrovie.it

**Piemonte Valle d'Aosta** Segretario: Carmine Esposito, Via Sacchi 45 10125 Torino  
 Tel:011-5097310 Tel\_FS:959-3849-2007 Fax:011-5098483 Mail:piemonte@fastferrovie.it

**Puglia-Basilicata** Segretario: Biagio De Filippo, Piazzale Vittorio Veneto Staz. FS 71100 Foggia  
 Tel:0881-703725 Tel\_FS:999-831-3725 Fax:0881-722160 Mail:puglia@fastferrovie.it

**Sardegna** Segretario: Alessandro Viola, int FS Via Roma 6 09123 Cagliari  
 Tel:070-6794718 Tel\_FS:945-718 Fax: Mail:sardegna@fastferrovie.it

**Sicilia** Segretario: Salvatore Genovese, Piazza Giulio Cesare (int Staz C.le) 90123 Palermo  
 Tel:091-6176044 Tel\_FS:904-3159 Fax:091-6033159 Mail:sicilia@fastferrovie.it

**Toscana** Segretario: Cecchetti Guido, Piazza Balducci 2R 50129 Firenze  
 Tel:055-2353870 Tel\_FS:967-3870 Fax:055-486515 Mail:toscana@fastferrovie.it

**Trentino Alto Adige** Segretario: Gianfranco Ferretti, Stazione FS Piazzale XXV Aprile 37138 Verona  
 Tel:045-8093631 Tel\_FS:933-3631 Fax:045-8014050 Mail:trentino@fastferrovie.it

**Veneto** Segretario: Giuliano Leone, Via Parco ferroviario 59 30175 Chirignago  
 Tel:041-932558 Tel\_FS:934-4547 Fax:041-784547 Mail:veneto@fastferrovie.it

## SOMMARIO

Accordo 15 Marzo 2012 .....	pag. 6
Accordo 4 Luglio 2012 .....	» 8
Accordo 18 Settembre 2012 .....	» 12
Accordo 15 Ottobre 2012 .....	» 15
<b>Parte 1: Premessa</b> .....	» 17
Art. 1 Premessa .....	» 17
Art. 2 Campo di applicazione .....	» 18
Art. 3 Decorrenza e durata .....	» 18
Art. 4 Procedura di rinnovo .....	» 18
<b>Parte 2: Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali</b> .....	» 20
Art. 5 Relazioni sindacali .....	» 20
Art. 6 Pari Opportunità .....	» 22
Art. 7 Assemblee dei lavoratori .....	» 22
<b>Parte 3: Mercato del lavoro</b> .....	» 23
Art. 8 Costituzione del rapporto di lavoro .....	» 23
Art. 9 Assunzioni particolari .....	» 23
<b>Parte 4: Classificazione professionale</b> .....	» 25
Art. 10 Premessa .....	» 25
Art. 11 Criteri di confluenza .....	» 25
Art. 12 Schema classificatorio .....	» 25
Art. 13 Declaratorie profili professionali .....	» 25
Art. 14 Scala Classificatoria .....	» 25
Art. 15 Percorsi di crescita professionale .....	» 25
<b>Parte 5: Orario di lavoro</b> .....	» 27
Art. 16 Disciplina comune .....	» 27
Art. 17 Disciplina particolare per il personale mobile .....	» 27
Art. 18 Disciplina di lavoro straordinario .....	» 30
Art. 19 Riposo settimanale e giorni festivi .....	» 30
Art. 20 Ferie e permessi .....	» 30
<b>Parte 6: Svolgimento del rapporto di lavoro</b> .....	» 32
Art. 21 Malattia e infortunio non sul lavoro .....	» 32
Art. 22 Infortunio sul lavoro e malattia professionale .....	» 32
Art. 23 Tutela della maternità e della paternità .....	» 33
Art. 24 Tossicodipendenza e alcol dipendenza .....	» 33
Art. 25 Persone con handicap .....	» 33
Art. 26 Lavoratori affetti da virus HIV .....	» 33
Art. 27 Volontariato .....	» 34
Art. 28 Facilitazioni per i lavoratori studenti .....	» 34
Art. 29 Congedi per formazione e per formazione continua .....	» 34
Art. 30 Congedo per gravi motivi familiari .....	» 34
Art. 31 Permessi .....	» 34
Art. 32 Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo .....	» 35

Art. 33 Assenze non retribuite .....	»	35
Art. 34 Trasferimenti e mobilità .....	»	35
Art. 35 Formazione professionale .....	»	35
Art. 36 Ambiente, salute e sicurezza del lavoro .....	»	35
Art. 37 Divisa .....	»	35
Art. 38 Pasti aziendali .....	»	36
Art. 39 Tutela legale e copertura assicurativa .....	»	36
Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso .....	»	36
Art. 41 Doveri del personale .....	»	37
Art. 42 Sanzioni disciplinari .....	»	37
Art. 43 Mancanze .....	»	37
Art. 44 Sospensione cautelare non disciplinare .....	»	37
Art. 45 Procedimento disciplinare .....	»	37
Art. 46 Collegio di conciliazione e arbitrato .....	»	38
Art. 47 Norma finale .....	»	38
<b>Parte 7: Retribuzione</b> .....	»	39
Art. 48 Retribuzione .....	»	39
Art. 49 Aumenti periodici di anzianità .....	»	41
Art. 50 E.D.R. ....	»	41
Art. 51 Tredicesima e Quattordicesima mensilità .....	»	43
Art. 52 Indennità di funzione .....	»	43
Art. 53 Salario professionale .....	»	44
Art. 54 Incentivo attività specifiche .....	»	44
Art. 55 Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede .....	»	45
Art. 56 Indennità per lavoro notturno .....	»	45
Art. 57 Indennità di turno .....	»	45
Art. 58 Lavoro domenicale e festivo .....	»	46
Art. 59 Indennità di Trasferimento .....	»	46
Art. 60 Reperibilità .....	»	46
Art. 61 Indennità di maneggio denaro .....	»	46
Art. 62 Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate .....	»	47
Art. 63 Indennità diverse .....	»	47
Art. 64 Competitività e premialità .....	»	47
Art. 65 Lavoro straordinario .....	»	50
Art. 66 Trattamento di fine rapporto .....	»	50
<b>Parte 8: Welfare</b> .....	»	51
Art. 67 Premessa .....	»	51
Art. 68 Fondo pensione complementare .....	»	51
Art. 69 Assistenza integrativa .....	»	52
Art. 70 Titoli di viaggio .....	»	52
Art. 71 Medicina preventiva .....	»	53
Art. 72 Dopolavoro .....	»	53
Art. 73 Asilo nido .....	»	54
Art. 74 Convenzioni .....	»	54

## **Introduzione**

*Presentiamo il testo completo del Contratto Aziendale Trenord sottoscritto il 22 Luglio 2012, le norme e regole che vanno a disciplinare il rapporto lavorativo nella prima grande realtà societaria regionale del TPL.*

*Dopo aver avviato una lunga trattativa nel settembre 2009 con l'affitto di ramo d'azienda delle due società che sono andate a comporre Trenord, si è giunti ad un contratto che consente un incremento di produzione e produttività alla nuova società a fronte di un innalzamento dei livelli retributivi sulla base delle prestazioni rese.*

*Trenord nasce in Lombardia dalla fusione della Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia e FNM, le due grandi realtà ferroviarie di questa regione, al fine di poter creare un'unica azienda in grado di affrontare eventuali gare d'appalto derivanti dai processi di liberalizzazione ferroviaria avviati con la direttiva 91/440/CE.*

*Si tratta di un contratto aziendale unico nel suo genere e quindi pioniere nel settore.*

*Un articolato che viene alla luce con l'intento di armonizzare due contratti di secondo livello, a loro volta, applicazione di due diversi CCNL.*

*Ovviamente il confronto è risultato nient'affatto facile, dato che partiva dal dover fondere due realtà di cui, una era radicata in un Contratto delle Attività Ferroviarie ben articolato ed integrato da un Accordo di Confluenza molto forte, mentre l'altra proveniva da un sistema caratterizzato da un Contratto Nazionale Autoferrotranvieri e da numerosi accordi Aziendali derivanti da un rapporto frequente e proficuo tra Rappresentanti dei Lavoratori ed Azienda.*

*Ovviamente, con queste premesse, lo sviluppo di una confluenza del contratto aziendale nel neonato Contratto Unico della Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012, seppur auspicabile, di certo non era un percorso che poteva trovare applicazione contestuale.*

*Quindi la stipula dell'intesa in Trenord, è dovuta avvenire subito prima di tale data, così da poter garantire una consecutiva e non contemporanea attuazione dei due diversi passaggi di confluenza.*

*Queste particolari tempistiche hanno fatto sì che, tutto l'indispensabile lavoro di rifinitura finalizzato a garantire la coerenza applicativa dei contenuti dell'articolato alle molteplici casistiche che possono venirsi a creare nello svolgimento del rapporto di lavoro, sia stato demandato ad un osservatorio paritetico Azienda/Sindacato, a cominciare dalla determinazione della retribuzione accessoria.*

*Questo contratto è innovativo, anche perché creato in una regione con un trasporto ferroviario molto forte e con un'unica azienda che conta più di 4000 dipendenti, inoltre è di fatto il mezzo che consente una sorta di protezione da future società che vorranno partecipare ad eventuali gare d'appalto per il trasporto ferroviario in Lombardia.*

## ACCORDO DI PROGRAMMA


Il giorno 15 Marzo 2012 a Milano, la Società Trenord srl e le Segreterie nazionali delle OO.SS di FILT CGIL, FIT CISL, UILT-UIL, UGL Trasporti, FAST Ferrovie, Or.Sa Ferrovie e FAISA CISAL si sono incontrate per esaminare l'andamento del percorso relativo alla definizione dello schema contrattuale delle discipline che attualmente regolano i rapporti di lavoro del personale di Trenord e convengono quanto segue:

1. Le Parti nel confrontare l'obiettivo comune del raggiungimento di una armonizzazione normativa unica per il personale di Trenord – garantendo sul piano contrattuale e tecnico la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori derivanti dall'applicazione dei trattamenti giuridici normativi ed economici di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali e tutelando altresì le esigenze gestionali della Società – concordano sulla necessità di modificare i tempi e le modalità condivise in precedenza definendo per via pattizia modalità ulteriori di applicazione e confluenza.
2. Le Parti concordano che il CCNL della Mobilità rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord per tutti gli istituti regolamentati dallo stesso così come definiti nel protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 e nei conseguenti testi contrattuali non ancora operativi siglati per identificazioni dalle stesse parti sociali presso il Ministero il 30 Settembre 2010. Per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità, le Parti concordano di applicare il vigente CCNL Attività Ferroviarie.   
3. In tale contesto, al fine di garantire una normativa più attinente alla specifica realtà produttiva di Trenord, le Parti convengono di regolamentare attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni, secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011, con particolare riferimento al capitolo dell'Orario di lavoro ed i connessi aspetti retributivi per quanto di 



Trenord S.r.l.  
 Via S. Felice 10 - 20147 Milano - Italia  
 Tel. +39 02 626311 - Fax +39 02 7590192





competenza della contrattazione aziendale, nonché in via transitoria – salvaguardando le competenze tecniche e professionali tipiche del trasporto pubblico locale e per la necessaria integrazione organizzativa ed operativa aziendale – le parti concordano di condividere un sistema di Classificazione Professionale a cui far riferimento, fino al rinnovo dei CCNL Mobilità/AF.

Con il presente accordo di programma le Parti convengono di procedere in continuità – con la delegazione aziendale e sindacale composta al massimo da tre rappresentanti per ciascuna organizzazione e i cui nominativi saranno comunicati in occasione della riunione del 16 marzo p.v. – sin dalla data del 16 marzo p.v. e fino alla data del 29 marzo, data quest’ultima in cui le Parti decidono di riunirsi per la conclusione dei lavori.

Con riferimento al presente Accordo di Programma, le Parti concordano di superare i tempi e le modalità precedentemente condivise nell’accordo dell’11 Aprile 2011 e successivi accordi in materia.

**Milano, 15 Marzo 2012**

TRENORD S.r.L.

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

OO. SS.

FILT – CGIL *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIT – CISL *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 UILT – UIL *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 UGL TRASPORTI *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 OR.SA FERROVIE *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FAISA CISAL *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FAST FERROVIE *[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_

# ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE E CONFLUENZA AL CCNL UNICO DELLA MOBILITA' - ATTIVITA' FERROVIARIE

## VERBALE DI ACCORDO

In data 4 Luglio 2012, si sono incontrate l'impresa ferroviaria Trenord S.r.l. rappresentata dal Dott. Giuseppe Biesuz - Amministratore Delegato e dal Dott. Stefano Conti - Direttore del Personale

e

le Organizzazioni Sindacali

- FILT CGIL, rappresentata dal Sig. Gabriele Cerratti (Segreteria Nazionale) e da una delegazione composta dal Sig. Giancarlo Barbarossa e dalla RSU Enzo Lenzini e Francesco Casile;
- FIT CISL, rappresentata dal Sig. Gaetano Riccio e dal Sig. Salvatore Pellecchia (Segreteria Nazionale) e da una delegazione composta dal Sig. Roberto Rossi, dal Sig. Francesco Ferrante, dal Sig. Lorenzo Trombetta e dalle RSU Marco Ceriani, Stefano Gelso, Alberto Buttarelli, Christian Colmegna, Noris Colosio, Antonino Leggio, Rocco Calabro, Michele Marchese, Crispino Coma, Mario Pignatiello, Giancarlo Bottoli, Fortunato Foti;
- UILT UIL, rappresentata dal Sig. Max Colonna (Segreteria Nazionale) e da una delegazione composta dal Sig. Enore Facchini e dal Sig. Gaetano Di Capua e dalla RSU Angelo Marini, Giuseppe Gramuglia;
- UGL trasporti rappresentata dal Sig. Umberto Nespoli, dal Sig. Ezio Favetta e dal Sig. Giampaolo Casini (Segreteria

Trenord S.r.l.  
 Piazzale Caldera, 1a - 20123 Milano - Italia  
 Tel. +39 02.85111 - Fax +39 02.7201111

Codice Fiscale / P.IVA 06705470704  
 Capitale Sociale Euro 75.000.000 i.v.  
 R.G. n. 1404 del 12/05/2004 - R.E.A. n. 1949581

- Nazionale) e da una delegazione composta dal Sig. Antonio Del Prete, dal Sig. Enrico Miniutti, dal Sig. Giuseppe Triulcio e dal Sig. Giuseppe Cervone;
- FAST FERROVIE, rappresentata dal Sig. Pietro Serbassi e dal Sig. Vincenzo Notarnicola (Segreteria Nazionale) e da una delegazione composta dal Sig. Mauro Carelli, dal Sig. Ivan Bettiga e dal Sig. Giuseppe Parise;
  - FAISA CISAL rappresentata dal Sig. Mauro Mongelli (Segreteria Nazionale) e dalla RSU Giuseppe Liparoti;

**premessi che**

- con verbale di accordo del 20 Maggio 2012 sono state esperite le procedure per l'esame congiunto relative al conferimento ex art. 2112 c.c. della società LeNord S.r.l. complessivamente considerata e del ramo d'azienda di titolarità di Trenitalia S.p.A avente ad oggetto il servizio di trasporto ferroviario in Lombardia a favore della società Trenord S.r.l. ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990 - art. 2 comma 1, D.Lgs n. 18/2001, art. 26 RD148/1931 all. A e art. 13 CCNL Attività Ferroviarie del 16 Aprile 2003;
- con l'Accordo di Programma del 15 Marzo 2012 - che costituisce parte integrante del presente testo - le Parti hanno confermato l'obiettivo comune del raggiungimento di una armonizzazione normativa unitaria per il Personale di Trenord garantendo, sul piano contrattuale e tecnico, la salvaguardia dei diritti acquisiti dai lavoratori derivanti dall'applicazione dei trattamenti giuridici normativi ed economici nonché previdenziali di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali e tutelando, nel contempo, le esigenze gestionali della società;
- nell'ambito della evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore e di apertura del mercato derivanti dall'applicazione delle normative europee e nazionali, si inserisce il percorso industriale e contrattuale della società Trenord S.r.l.;
- il contratto aziendale di Trenord, disciplinato dal presente accordo e integrato con quanto regolamentato dalle fonti nazionali prese come riferimento, rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui Trenord S.r.l. persegue l'obiettivo della armonizzazione, tramite l'introduzione di una regolamentazione unitaria delle discipline che attualmente regolano i rapporti di lavoro del personale coinvolto nei conferimenti;
- il nuovo CCNL della Mobilità/Attività Ferroviaria rappresenta il riferimento contrattuale della società Trenord S.r.l. per tutti gli istituti regolamentati dello stesso, così come definiti dal Protocollo sottoscritto tra le parti sociali il 14 maggio 2009 quale primo riferimento indispensabile per realizzare la progressiva armonizzazione anche in considerazione delle specifiche caratteristiche della società Trenord S.r.l.. Le Parti concordano di applicare il vigente CCNL Attività

- Ferrovie per gli istituti non espressamente disciplinati dal sopracitato CCNL della Mobilità;
- al fine di garantire una normativa più attinente alla specifica realtà produttiva di Trenord S.r.l. e per dare sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale, le Parti hanno convenuto di regolamentare – nelle more della definizione del suddetto CCNL unico della Mobilità – attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni – estensioni ed applicazioni, secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011 e del 21 Settembre 2011 con particolare riferimento al capitolo dell’Orario di Lavoro ed ai connessi aspetti retributivi, nonché in via transitoria un sistema di Classificazione Professionale fino al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferrovie del 16 Aprile 2003;
  - nell’ambito del percorso negoziale le Parti hanno siglato una intesa tecnica sull’accordo di armonizzazione contrattuale in data 22 Giugno 2012;

**Tutto quanto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti stipulanti convengono di sottoscrivere congiuntamente ad una delegazione RSU il presente verbale di accordo che fa parte integrante di quanto siglato il 22 giugno 2012 e che viene qui integralmente richiamato;
- 3) il presente accordo innova e supera, divenendo la regolamentazione prevalente nell’applicazione degli istituti rilevanti, le discipline che normavano il rapporto di lavoro nei rami originariamente conferiti. E ciò anche in quanto il presente accordo ha individuato, nella precisa volontà delle parti contraenti, una disciplina nel suo insieme, anche in ragione dell’interdipendenza delle sue pattuizioni, più favorevole e in coerenza con gli obiettivi delle Parti di realizzare la già richiamata armonizzazione contrattuale;
- 4) di strutturare nella Società Trenord S.r.l. un sistema di relazioni industriali stabile ed efficace, fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative e caratterizzato da sistematicità di rapporti;
- 5) l’adesione di TRENORD S.r.l. al Protocollo sul nuovo CCNL Mobilità/Attività Ferrovie avviene attraverso la sottoscrizione dell’allegato 1 al presente Verbale di Accordo;
- 6) le parti stipulanti il presente accordo confermano l’attivazione di un tavolo di monitoraggio periodico e permanente allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all’applicazione del nuovo modello contrattuale;

- 7) il presente Accordo, fatte salve le specificità espresse dall'Accordo di Programma del 15 Marzo 2012, ha durata triennale. Ferme restando le diverse indicazioni per singoli istituti ove specificatamente previste, il contratto decorre dalla data del 1° Ottobre 2012 ed avrà durata sino al 30 settembre 2015;
- 8) le OO.SS. firmatarie del presente accordo dichiarano che la validazione dell'intesa tecnica sottoscritta dalle parti il 22 Giugno 2012 avverrà attraverso il pronunciamento dell'assemblea delle RSU così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011 e del 21 Settembre 2011. L'esito sarà comunicato all'Azienda entro il 18 luglio p.v..

**Milano, 4 Luglio 2012**

**Allegati:**

- 1) Adesione al nuovo CCNL della Mobilità/Attività Ferroviarie;
- 2) Contratto di Trenord sottoscritto il 22 Giugno 2012.

*Allegato 1 al Verbale di accordo del 4 Luglio 2012 tra Trenord S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali*

In riferimento al punto 5) dell'odierno Accordo, si conviene che quanto definito nei testi siglati "per identificazione" dalle parti il 30 Settembre 2010 sono applicati in Trenord S.r.l. secondo la normativa di cui all'Allegato 2.

## VERBALE DI ACCORDO

In data 18 Settembre 2012 in Milano, si sono incontrate la società Trenord Srl rappresentata dal Dott. Stefano Conti - Direttore del Personale e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, rappresentata dal Sig. Gabriele Cerratti e Luigi Ciraci, FIT CISL rappresentata dal Sig. Salvatore Pellecchia, Francesco Ferrante e Ferruccio Saibene, UILT UIL rappresentata dal Sig. Max Colonna, Gaetano di Capua e Angelo Marini, UGL Trasporti rappresentata dal sig. Ezio Favetta, FAST FERROVIE rappresentata dal Sig. Vincenzo Notarnicola, Giuseppe Parise e Federico Salomoni e FAISA CISAL rappresentata dal Sig. Mauro Mongelli e Giuseppe Liparoti per definire le modalità di adeguamento delle discipline normative e dei trattamenti economici definiti dal Contratto Aziendale Trenord a seguito della sottoscrizione del CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie 2012.

### Premesso che:

- In data 22 Giugno 2012 è stato raggiunto l'accordo sul Contratto Aziendale di Trenord ratificato in data 4 Luglio 2012, che ha individuato il CCNL della Mobilità come riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord e l'allora vigente CCNL Attività Ferroviarie del 16 Aprile 2003;
- All'art. 1 della Premessa comma 7 del contratto aziendale di Trenord, le Parti hanno inoltre concordato che entro 30 giorni dal rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie le stesse si sarebbero incontrate per definire tempi e modalità di attuazione del percorso di adeguamento delle discipline e dei trattamenti previsti dal Contratto Trenord.
- In data 20 Luglio 2012 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie.

**Premesso quanto sopra le Parti concordano che:**

1. Trenord dovendo sviluppare i sistemi informativi connessi all'applicazione della nuova normativa contrattuale applicherà il CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012 come fonte nazionale di riferimento a partire dalla data del 1° Dicembre 2012, al fine di permettere l'avvio dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali riformando quanto statuito precedentemente nell'accordo aziendale di Trenord all'art. 3 *Decorrenza e Durata*;

2. a seguito del rinnovo del CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012, è necessario adeguare parte delle discipline normative e dei trattamenti economici definiti precedentemente nell'accordo aziendale di Trenord. In riferimento a quanto statuito nell'Art. 1 "Premesse" dell'Accordo Aziendale di TTRenord del 22 Giugno c.a., nell'Allegato A al presente Accordo - che ne costituisce parte integrante - vengono riportate le variazioni/integrazioni e adeguamenti al Contratto aziendale Trenord del 22 Giugno 2012 imprescindibili all'applicazione del sopracitato CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012;

3. in riferimento a quanto statuito dal Contratto Aziendale di TTRenord art. 10 *Classificazione professionale*, Trenord applicherà a tutto il personale la classificazione professionale prevista dal CCNL Mobilità - Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 Luglio 2012 a partire dal 1° Dicembre 2012.

Le parti individueranno la migliore soluzione di confluenza nella nuova Classificazione Professionale, garantendo la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori derivanti dall'applicazione dei trattamenti giuridici normativi ed economici di ciascun CCNL di origine e dei relativi contratti aziendali.

Le parti stipulanti convengono di fissare il prossimo incontro entro la metà del mese di Ottobre pv per definire le modalità di confluenza nella nuova

scala classificatoria che sostituirà integralmente la disciplina definita in via transitoria nel contratto aziendale di Trenord;

4. in relazione alla data di entrata in vigore del CCNL Mobilità/Area AF 2012 e della decorrenza del contratto aziendale di Trenord i minimi contrattuali applicati a tutto il perso-

- nale saranno quelli previsti alla data del 1° Dicembre dal CCNL Mobilità/Area AF 2012. Entro il primo trimestre 2013 saranno regolarizzati a tutti i dipendenti le differenze retributive previste a far data dal mese di Settembre 2012;
5. in riferimento a quanto stabilito all' Art. 5.4 del contratto aziendale di TRENORD le parti convengono di definire l'accordo entro la data del 15 Ottobre 2012 con prioritaria definizione dei permessi sindacali.

**Milano, 18 Settembre 2012**

Per l'Azienda TRENORD Srl.  
Stefano Conti




Per le Organizzazioni sindacali:

FILT CGIL 

FIT CISL 

UILT UIL 

UGL TRASPORTI 

FAST FERROVIE  

FAISA CISAL 



Allegato A Contratto aziendale di Trenord

## VERBALE DI INCONTRO

In data 15 Ottobre 2012 in Milano, si sono incontrate la società Trenord e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAST FERROVIE, UGL Trasporti, FAISA CISAL, firmatarie dell'accordo di armonizzazione e confluenza al CCNL Unico della Mobilità/Attività Ferroviarie del 4 Luglio 2012.

Premesso che a seguito dell'attivazione del Tavolo di Monitoraggio così come convenuto nell'art. 1 "Premesse" del Contratto aziendale di Trenord del 22 Giugno c.a. e richiamato al punto 6 dell'accordo del 4 luglio c.a. le Parti hanno avviato una serie di incontri avvenuti rispettivamente nelle date del 6 e 27 Settembre 2012 e 8, 9 e 12 Ottobre c.a. finalizzati a verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione del nuovo modello contrattuale, in data odierna le Parti hanno dato prosecuzione al Tavolo di Monitoraggio periodico permanente e chiariscono che:

- per quanto concerne *"La disciplina particolare per il personale mobile"* di cui all'art. 17.2.2 del Contratto aziendale di Trenord, al secondo paragrafo del comma 2 del medesimo articolo, per il personale di macchina il limite di durata massima della prestazione giornaliera può essere elevato a 10 ore una sola volta tra due riposi settimanali;
- in relazione all'art. 20 del contratto aziendale di Trenord *"Ferie e Permessi"* in particolare al comma 2, ai dipendenti in forza prima dell'entrata in vigore del contratto di Trenord per effetto delle normative di provenienza verranno mantenuti in essere le attuali modalità di computo delle giornate di ferie. Per quanto concerne la gestione del monte arretrati delle ferie e dei riposi (R/RC/SC) nella salvaguardia dei diritti acquisiti le richieste di fruizione saranno accolte compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell'azienda. In tal senso le parti programmeranno comunque un incontro di approfondimento specifico sul tema;
- all'art. 64.8 *"Competitività e Premialità"* ai fini del riconoscimento mensile del premio erogato sulla base dei livelli di produttività individuale il cui valore è commisurato alle indennità percepite nell'anno precedente verranno valutate le singole casistiche per il personale che nel periodo preso a riferimento è stato

Trenord S.r.l.  
Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano - Italia  
Tel. +39 02 95111 - Fax +39 02 7201111



Emo - Milano

Codice Fiscale / C.I.A.A. 009154702  
Capitale Sociale Euro 76.120.000 i.v.  
C.C.I.A.A. Milano / R.E.A. 1909555

assente dal lavoro per cause imputabili a infortunio, malattia di lunga durata ovvero astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio;

- per quanto concerne la parte 8 del Contratto aziendale di Trenord “Welfare” – secondo quanto previsto dal principio di portabilità della posizione previdenziale individuale di cui al D.Lgs 252/1992 – il lavoratore attualmente iscritto al Fondo pensione Eurofer può liberamente aderire al Fondo Pensione FNM senza avere tuttavia optato espressamente alla data del 1° Dicembre 2012 al Welfare Aziendale di Trenord;:
- all’art. 37 “Divisa” le Parti prendono atto che, erroneamente è stato indicato l’art. 60 anziché l’art. 50 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

Le Parti inoltre, ad ulteriore chiarimento della normativa relativa al riposo settimanale per il personale mobile, ribadiscono i contenuti degli articoli contrattuali:

– Articolo 17.6 “Riposo Settimanale”

17.6.1 “Ogni anno il lavoratore dispone di 52 giornate di riposo e 52 giornate di riposo settimanale di 24 ore solari, fruibili consecutivamente (giornata di riposo settimanale + riposo”).

17.6.2 “Il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 62 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, comprendenti 2 giornate solari complete. Le ore oltre le 48 sono fruite prima o dopo il doppio riposo o, in alternativa, anche frazionate”.

Le Parti nell’ambito delle attività del tavolo di Monitoraggio programmano il prossimo incontro per il 7 Novembre p.v. nel corso del quale l’azienda presenterà i nuovi sistemi SAP HCM e Goal Rail dedicati rispettivamente all’amministrazione di tutto il personale di Trenord e alla programmazione e gestione dei turni del personale mobile.

**Milano, 15 Ottobre 2012**

Per l’Azienda TRENORD Srl.

Per le Organizzazioni sindacali:

FILT CGIL

FIT CISL

UILT UIL

UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE

FAISA CISAL

## **PARTE 1**

### **Premessa**

#### **Art. 1**

##### **Premessa**

Il presente Contratto rappresenta lo strumento attraverso cui Trenord persegue l'obiettivo di una normativa unica per il proprio personale. Il CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 rappresenta il riferimento di confluenza contrattuale del personale di Trenord così come stabilito dall'Accordo di Programma siglato tra le Parti il 15 marzo 2012, che si considera parte integrante del presente testo e riportato integralmente nell'Allegato A.

Le Parti riconoscono che le modifiche e le integrazioni delle attuali normative contrattuali sono necessarie anche considerata la rapida evoluzione dei processi di liberalizzazione del settore e di apertura del mercato derivanti dall'applicazione delle normative europee e nazionali. Le Parti convengono di regolamentare attraverso la contrattazione di secondo livello le specifiche discipline e le relative variazioni, estensioni e applicazioni, secondo quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del 21 settembre 2011.

In questo ambito il presente contratto rappresenta la realizzazione del comune impegno in direzione del raggiungimento di un adeguato livello di produttività che consenta all'azienda di essere competitiva nel mercato del trasporto regionale e locale.

Il presente contratto, integrato con quanto disciplinato dalle fonti nazionali prese come riferimento, sostituisce integralmente il trattamento giuridico normativo dei dipendenti, nonché tutte le prassi e le consuetudini eventualmente sussistenti, ad eccezione degli accordi sottoscritti tra le Parti successivamente alla data 15 novembre 2009.

Quanto sopra avverrà nel rispetto dei diritti acquisiti derivanti dai trattamenti giuridico – normativi – economici e previdenziali, salvaguardando le professionalità, le competenze e i livelli retributivi in coerenza con il modello retributivo ed economico applicato.

La disciplina negoziale contenuta nel presente contratto supera ed innova integralmente il contenuto e le previsioni di cui al R.D. 148/1931, già applicato al personale proveniente da LeNord, pertanto il R.D. 148/1931, oltre che le norme tutte allo stesso collegate e dal medesimo derivanti, non troverà più, sotto alcun profilo, applicazione all'interno di Trenord.

In occasione del rinnovo del CCNL Mobilità /Attività Ferroviarie, Trenord adegue-

rà le discipline normative e i trattamenti economici definiti e – in funzione della specificità conseguente alla prima applicazione del presente contratto – le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie per definirne tempi e modalità di attuazione.

Le Parti stipulanti concordano di attivare un tavolo di monitoraggio periodico permanente allo scopo di verificare le funzionalità aziendali e gli effetti retributivi connessi all'applicazione del nuovo modello contrattuale al fine di salvaguardare a parità di condizioni il mantenimento dei livelli retributivi dei lavoratori confluiti in Trenord. Il tavolo di monitoraggio avrà cadenza trimestrale, salvo diversa valutazione delle parti, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

## **Art. 2**

### **Campo di applicazione**

Il presente contratto collettivo aziendale si applica a tutti i dipendenti di Trenord, sia assunti dopo il conferimento del 3 maggio 2011, sia confluiti al momento del medesimo atto dall'ex Ramo Operativo della Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia e da LeNord.

## **Art. 3**

### **Decorrenza e durata**

Fatte salve le specificità espresse dall'Accordo di Programma del 15 marzo 2012, il presente contratto ha durata triennale.

Ferme restando le diverse indicazioni per singoli istituti ove specificatamente previste, il contratto decorre dal 1° dicembre 2012 ed avrà durata sino al 30 novembre 2015.

Le Parti al fine di verificare gli effetti economici e normativi del periodo di prima applicazione convengono di incontrarsi entro il mese di giugno 2013. Qualora una delle Parti firmatarie del presente accordo lo richieda potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza su indicata.

## **Art. 4**

### **Procedura di rinnovo**

4.1 La richiesta di rinnovo del presente contratto deve essere presentata all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza.

4.2 La parte, ricevuta la richiesta di rinnovo, deve dare riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le procedure negoziali dovranno svolgersi

durante i due mesi successivi alla data di presentazione della richiesta di rinnovo del presente contratto e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo.

4.3 Durante il periodo di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

## **PARTE 2**

### **Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali**

Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico-normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.

#### **Art. 5**

##### **Relazioni sindacali**

Con riferimento all'accordo di programma del 15 marzo 2012, il sistema delle relazioni industriali della Società Trenord si articola in due fasi distinte:

- fase della informazione,
- fase della contrattazione.

La fase dell'informazione sarà estesa alle OO.SS Nazionali firmatarie del presente accordo in relazione all'evoluzione del mercato del trasporto pubblico locale con particolare riferimento alle linee strategiche della Società.

##### 5.1 Fase dell'informazione

Trenord fornirà alle OO. SS. stipulanti il presente accordo contrattuale e ad integrazione di quanto stabilito dal CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 le informazioni relative a:

- linee strategiche ed eventuali evoluzioni dell'assetto societario;
- piano di impresa;
- modifica della macro struttura organizzativa;
- dati occupazionali ripartiti per: unità produttiva, livello profilo, sesso;
- percorsi formativi;
- azioni dirette a garantire la salute dei lavoratori, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente e la salvaguardia degli impianti in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

##### 5.2 Fase della contrattazione

Il sistema contrattuale di Trenord si svilupperà coerentemente ai rinvii dei contrat-

ti nazionali e anche in riferimento a:

- criteri e obiettivi per la definizione del sistema di competitività e premialità di Trenord;
- criteri per la programmazione dei turni di servizio, secondo principi di ciclicità ed equa ripartizione dei carichi di lavoro;
- articolazione dei regimi di orario contrattuale e relative variazioni;
- disciplina di funzionamento delle RSU e delle RLS;
- formazione e riconversione professionale;
- iniziative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro.

### 5.3 Procedura negoziale aziendale

Salvo quanto previsto all'**art. 4 CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012**,

l'avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle OO.SS. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentati sindacali – RSU:

- entro cinque giorni dalla richiesta avanzata da una delle Parti stipulanti il presente Contratto Aziendale, si dovrà procedere all'individuazione della data di apertura del confronto;
- l'avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi;
- nel corso della procedura negoziale di cui sopra, le Parti non procederanno ad azioni dirette o unilaterali sulle materie oggetto del confronto sindacale attivato.

### 5.4 Diritti e Rappresentanze sindacali

Le Parti si impegnano a definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto:

- le modalità di costituzione, il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori (RSU) e le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- le modalità di computo, utilizzo e retribuzione dei permessi sindacali;
- le regole per l'utilizzo dei locali aziendali.

Nelle more della definizione degli accordi di cui al presente punto viene confermata la continuità e la piena applicazione degli accordi previgenti in materia di RSU/RLS, permessi e distacchi sindacali, nonché dell'utilizzo dei locali aziendali così come definito tra le OO.SS sottoscriventi il presente contratto.

## **Art. 6** **Pari Opportunità**

Entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto le Parti costituiranno il Comitato Aziendale per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente contratto e da un uguale numero complessivo di componenti di Trenord; con il compito di individuare e proporre alle Parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n° 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna" e successive modifiche e integrazioni, nonché i principi di pari opportunità all'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego e nella formazione di percorsi professionali.

## **Art. 7** **Assemblee dei lavoratori**

Con riferimento agli articoli 11 e 11bis del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, le assemblee possono essere indette durante l'orario di lavoro e saranno retribuite nei limiti complessivi di 12 ore annue.

## PARTE 3

### Mercato del lavoro

Per la presente Parte Trenord applica integralmente gli aspetti giuridico-normativi disciplinati dal CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.

#### Art. 8

##### Costituzione del rapporto di lavoro

Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato dall'**Art. 17 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

In relazione a specificità territoriali e a particolari ed eccezionali esigenze organizzative di Trenord, le Parti si impegnano a valutare possibili modalità organizzative più efficienti in merito alla organizzazione del lavoro.

#### Art. 9

##### Assunzioni particolari

9.1 Trenord potrà disporre l'assunzione del coniuge del lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizio ferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento.

In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Società potranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto che ne abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell'evento. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, le Società potranno procedere all'assunzione di uno di essi secondo l'ordine cronologico della nascita.

9.2 Inoltre, l'Azienda esaminerà, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'ulteriore possibilità di assunzione nei seguenti casi particolari:

- a) figlio minorenni alla data di decesso del lavoratore per cause direttamente connesse all'esercizio ferroviario, nel caso di rinuncia di altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domanda entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
- b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza di rapporto di lavoro che, al verificarsi dell'evento, non possa vantare un'anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/o la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domanda entro due anni dal verificarsi dell'evento;
- c) coniuge o figlio maggiorenne del lavoratore che attiva le procedure per inabilità al lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un'anzianità contri-

- butiva utile al conseguimento della pensione e la cui famiglia versi in stato di bisogno, sempre che presenti domanda entro due anni dall'uscita dall'azienda;
- d) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figli minori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsi dell'evento.

## **PARTE 4**

### **Classificazione professionale**

**Per la presente parte Trenord applica quanto disciplinato dall'art. 27 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dagli articoli seguenti.**

#### **Art. 10**

##### **Premessa (Soppresso)**

#### **Art. 11**

##### **Criteri di confluenza**

11.1 La classificazione professionale definita all'Art. 27 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 sostituisce integralmente le classificazioni professionali applicate al personale Trenord prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

11.2 La confluenza nella classificazione di cui sopra è effettuata garantendo la salvaguardia delle specificità delle mansioni svolte e delle competenze maturate dai lavoratori, nonché dell'anzianità di servizio.

11.3 I criteri di confluenza dai profili professionali previsti nei CCNL Autoferrotranvieri sono definiti con apposito accordo tra le parti.

11.4 I criteri di confluenza dai profili professionali previsti dal CCNL Attività Ferroviarie del 16 Aprile 2003 sono definiti dalla norma transitoria definita nell'Art. 27 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

#### **Art. 12**

##### **Schema classificatorio (soppresso)**

#### **Art. 13**

##### **Declaratorie profili professionali (soppresso)**

#### **Art. 14**

##### **Scala Classificatoria (soppresso)**

#### **Art. 15**

##### **Percorsi di crescita professionale**

15.1 Con l'obiettivo di garantire la possibilità di una crescita professionale nell'arco della vita lavorativa, l'azienda ha previsto due tipologie di percorsi di crescita:

- verticali: basati su crescita parametrica da un profilo a quello superiore;
- orizzontali: basati su crescita parametrica all'interno di uno stesso profilo.

Tali percorsi orizzontali saranno strutturati come definito dall'Art. 27 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012. Sono previsti passaggi anticipati sulla base di una valutazione di merito. I passaggi standard sono in ogni caso soggetti al possesso delle competenze professionali e/o delle eventuali abilitazioni/patenti richieste per lo svolgimento delle attività previste per ciascuna figura professionale.

15.2 (Soppresso).

15.3 La definizione sia dei meccanismi di funzionamento sia dei criteri qualitativi e quantitativi oggetto della valutazione di merito di cui al punto 15.1 sarà effettuata attraverso uno specifico accordo aziendale entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

15.4 Le anzianità utili al passaggio al parametro superiore nell'ambito dei sistemi contrattuali di provenienza sono utili ai fini del passaggio di cui al precedente 15.1.

## PARTE 5

### Orario di lavoro

#### Art. 16

##### Disciplina comune

Per il presente Istituto Trenord applica quanto disciplinato al punto 1 dell'**Art. 28 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

16.1 Il secondo comma del punto 1.1 del sopracitato Articolo viene sostituito dal seguente:

Per i lavoratori che operano su turni non avvicendati si rinvia a quanto definito all'Art. 17 (Disciplina particolare per il personale mobile) del presente Contratto.

16.2 Il punto 1.2 trova applicazione in Trenord secondo le modalità seguenti:

Per il personale operante su turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda) e su prestazione unica giornaliera, l'orario ordinario di lavoro settimanale si calcola in programmazione come media settimanale e si intende realizzato come media in ogni trimestre con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 30 ore.

16.3 Il punto 1.9 è sostituito dal seguente:

Si considera lavoro notturno ai fini delle maggiorazioni economiche stabilite dall'Art. 56 (Indennità di lavoro notturno) del presente Contratto quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Si considera servizio notturno quello compreso tra le ore 0.00 e le ore 5.00.

Sono programmabili massimo 79 servizi notturni in un anno solare.

16.4 Il punto 1.11 si integra con la seguente:

Il riposo settimanale minimo di 48 ore è programmato di norma al 7° giorno ed è anticipabile fino al 4° giorno.

#### Art. 17

##### Disciplina particolare per il personale mobile

##### 17.1 Orario di lavoro settimanale

17.1.1 L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore, calcolato in programmazione come media settimanale e si intende realizzato come media mensile con il limite massimo di 44 ore e il limite minimo di 30 ore.

In relazione alle specifiche esigenze aziendali, produttive e gestionali le Parti potranno concordare un periodo di riferimento superiore per il calcolo della media di lavoro.

17.1.2 Lo sviluppo dell'orario di lavoro settimanale è di norma ripartito su 5 giorni.

#### 17.2 Lavoro giornaliero

17.2.1 Per la definizione delle attività ricomprese nell'orario di lavoro giornaliero, Trenord applica quanto disciplinato ai **punti 2.1.c e 2.3 dell'Art. 28 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

17.2.2 La durata massima della prestazione giornaliera è pari a:

- personale di macchina: 8 ore e 30 minuti.

Nell'ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su “competitività e premialità”, secondo le modalità riportate all'Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento del limite massimo sopra definito, correlato ad un incremento dei premi erogati.

Coerentemente con il punto 17.2.2, per consentire l'applicazione dello specifico modello di programmazione turni di Trenord, caratterizzato da un riposo settimanale di almeno 2 giornate solari complete, e per consentire il rientro dei lavoratori alla sede di inizio della prestazione giornaliera (con conseguente riduzione dei riposi fuori residenza), il limite sopra definito può essere elevato a 10 ore una volta tra due riposi settimanali.

- personale di bordo: 10 ore.

#### 17.3 Lavoro notturno

17.3.1 Per la definizione di prestazione notturna si fa riferimento al punto 16.3 dell' Art. 16 (Orario di lavoro – Disciplina comune), con le seguenti specifiche:

- le prestazioni del personale di macchina che terminano tra le 00.01 e le 01.00 ai fini del calcolo della prestazione sono equiparate a prestazioni diurne.

17.3.2 La durata massima della prestazione giornaliera notturna è pari a:

- personale di macchina: 7 ore.

Nell'ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su “competitività e premialità”, secondo le modalità riportate all'Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento del limite massimo sopra definito, correlato ad incremento dei premi erogati.

- personale di bordo: 8 ore.

17.3.3 I limiti numerici al lavoro notturno sono massimo 320 ore annue.

#### 17.4 Riposo giornaliero

La durata minima del riposo giornaliero tra due servizi è:

- 11 ore dopo una prestazione diurna;
- 14 ore dopo una prestazione che termina tra le 00.01 e le 01.00;
- 16 ore dopo una prestazione notturna.

In presenza dei cosiddetti “turni a zeta” funzionali all'applicazione dello specifico modello di programmazione turni di Trenord caratterizzato da un riposo settimanale di 2 giornate solari complete, la durata minima del riposo dopo una prestazione notturna è riducibile a 14 ore.

### 17.5 Riposo giornaliero fuori residenza

Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al **punto 2.7.B.3 dell'Art. 28 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### 17.6 Riposo settimanale

17.6.1 Ogni anno il lavoratore dispone di 52 giornate di riposo e 52 giornate di riposo settimanale di 24 ore solari, fruibili consecutivamente (giornata di riposo settimanale + riposo).

17.6.2 Il riposo minimo settimanale non potrà essere inferiore a 62 ore consecutive a decorrere dal termine dell'ultima prestazione lavorativa, comprendenti 2 giornate solari complete. Le ore oltre le 48 sono fruite prima o dopo il doppio riposo o, in alternativa, anche frazionate.

### 17.7 Servizio di condotta

17.7.1 Per condotta consecutiva si intende sia il tempo compreso tra l'ora di partenza e l'ora di arrivo del treno, sia le soste e le fermate di servizio tra un treno e l'altro inferiori a 15 minuti.

17.7.2 Il limite massimo di condotta consecutiva è di 5 ore.

17.7.3 Il limite massimo di condotta giornaliera è di 5 ore e 30 minuti, al netto dei tempi accessori di cui al successivo punto 17.10.

17.7.4 Nel caso di prestazione notturna la durata massima della condotta giornaliera viene ridotta a 4 ore e 30 minuti.

Nell'ambito della definizione dello specifico accordo aziendale su "competitività e premialità", secondo le modalità riportate all'Art. 64 del presente Contratto, potrà essere concordato tra le Parti un innalzamento dei limiti massimi sopra definiti, correlato ad incremento dei premi erogati.

### 17.8 Equipaggio Treno

17.8.1 Premesse le norme di sicurezza vigenti, l'equipaggio treno è composto per tutti i servizi da un Macchinista ed un Capo Treno.

17.8.2 Il numero massimo di vetture adibite al servizio viaggiatori assegnabili al Capo treno è pari a 8.

### 17.9 Pausa refezione

Ove la prestazione giornaliera diurna superi le 6 ore sarà prevista una pausa per la refezione di 30 minuti. La predetta pausa, è adattabile nel corso della giornata lavorativa nel caso di ritardo treno. Nei limiti della programmazione turni e delle esigenze di servizio, l'azienda si impegna a consentire la fruibilità dei pasti tra le 11.00 e le 15.00 per il pranzo e tra le 18.00 e le 22.00 per la cena. Tale pausa è valida ai fini di quanto disciplinato al **punto 1.12 dell'Art. 28 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### 17.10 Tempi accessori

I tempi accessori saranno definiti dalla programmazione turni in funzione delle esi-

genze derivanti dalla tipologia del materiale rotabile assegnato, fatti salvi i vincoli posti dai gestori dell'infrastruttura, e saranno discussi con apposita procedura negoziale a livello aziendale.

#### 17.11 Termine del servizio

Per il presente istituto ha integrale applicazione in Trenord quanto disciplinato al **punto 2.7.B.6 dell'Art. 28 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto disciplinato ai punti seguenti:

17.11.1 I limiti massimi di prestazione giornaliera a cui si applica l'istituto sono definiti al punto 17.2 del presente Contratto.

17.11.2 (Soppresso).

### **Art. 18**

#### **Disciplina di lavoro straordinario**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 29 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### **Art. 19**

#### **Riposo settimanale e giorni festivi**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 30 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

19.1 Al punto 2.1 del sopracitato Articolo, il giorno 29 giugno (Santi Pietro e Paolo) è sostituito dal 7 dicembre (S. Ambrogio).

19.2 Al punto 2.2, secondo comma, e al punto 2.4, secondo comma, del sopracitato Articolo la giornata di retribuzione corrisposta sarà data dalle voci di cui al punto 48.3 dell' Art. 48 (Retribuzione), all' Art. 49 (Aumenti periodici di anzianità) e all'Art. 53 (Salario professionale) del presente Contratto.

### **Art. 20**

#### **Ferie e permessi**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 31 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

20.1 Eventuali eccedenze di ferie rispetto alle spettanze di cui al predetto articolo, saranno confermate attraverso il riconoscimento annuo di un pari numero di permessi retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie, non liqui-

dabili, che dovranno essere fruiti nell'anno di riferimento.

20.2 In aggiunta a quanto previsto all'**Art. 31 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, per effetto delle normative contrattuali di provenienza e nel rispetto della medesima temporizzazione, saranno riconosciuti numero giorni equivalenti di permessi retribuiti con lo stesso trattamento previsto dalle ferie non liquidabili e che dovranno essere fruiti nell'anno di riferimento.

20.3 Al punto 6 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 e alla lettera d) al punto 48.1.2 dell'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

20.4 Al punto 9 del sopracitato Articolo, il richiamato riposo giornaliero ed il riposo settimanale è da intendersi così come definito ai punti 17.4 e 17.6 del presente Contratto.

20.5 Le anzianità maturate sono utili ai fini del riconoscimento del numero di giornate di ferie di cui all'**Art. 31 punto 1 b) del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** 20 luglio 2012.

## PARTE 6

### Svolgimento del rapporto di lavoro

#### Art. 21

##### Malattia e infortunio non sul lavoro

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art. 32 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

21.1 Al punto 6 e al punto 8 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

21.2 Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitiva una inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentemente affidategli, l'azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in profili professionali diversi del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza, per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazione degli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

21.3 Ove non sussista disponibilità di impiego in altro profilo professionale, il lavoratore di cui al precedente punto 1 può essere utilizzato temporaneamente in uno dei profili professionali del livello professionale inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibile utilizzarlo con cambio di figura/profilo professionale nel medesimo livello professionale di appartenenza per i quali è idoneo.

21.4 Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli, può essere utilizzato in altro profilo professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per il quale conservi l'idoneità.

21.5 In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l'obbligo di conseguire le eventuali abilitazioni previste per il profilo professionale di definitiva destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventuali corsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.

#### Art. 22

##### Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art. 33 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

22.1 (Soppresso).

22.2 (Soppresso).

### **Art. 23**

#### **Tutela della maternità e della paternità**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art. 34 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

23.1 Ai punti 2.1 e 2.2 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è quella prevista per le giornate di ferie di cui al punto 20.3 del precedente Art. 20 (Ferie e permessi) del presente Contratto.

23.2 (Soppresso).

23.3 (Soppresso).

23.4 Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto 1.6 dell'Art. 34 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, viene corrisposta la retribuzione di cui al precedente punto 23.1 nella misura del 100% per il primo mese e dell'80% per il secondo mese.

23.5 In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattia del bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera di cui al precedente punto 23.1.

### **Art. 24**

#### **Tossicodipendenza e alcol dipendenza**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art. 35 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### **Art. 25**

#### **Persone con handicap**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art. 36 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012,

25.1 (Soppresso).

25.2 (Soppresso).

### **Art. 26**

#### **Lavoratori affetti da virus HIV**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all' **Art.**

**37 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 27**  
**Volontariato**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 38 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 28**  
**Facilitazioni per i lavoratori studenti**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 39 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.  
28.1 (Soppresso).

**Art. 29**  
**Congedi per formazione e per formazione continua**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 40 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 30**  
**Congedo per gravi motivi familiari**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 41 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 31**  
**Permessi**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 42 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.  
31.1 (Soppresso).

**Art. 32**  
**Permessi per donatori di sangue e di midollo osseo**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 43 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 33**  
**Assenze non retribuite (Soppresso)**

**Art. 34**  
**Trasferimenti e mobilità**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato agli **Art. 45, 46,47 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 35**  
**Formazione professionale**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 48 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 36**  
**Ambiente, salute e sicurezza del lavoro**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 49 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

- 36.1 (Soppresso).
- 36.2 (Soppresso).
- 36.3 (Soppresso).

**Art. 37**  
**Divisa**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 50 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

37.1 Le Parti attraverso uno specifico accordo aziendale, da siglarsi entro la data di decorrenza del presente Contratto, definiranno la dotazione di massa vestiario per il personale per cui è previsto l'utilizzo della divisa.

### **Art. 38** **Pasti aziendali**

Le Parti nel riconoscere l'imprescindibile diritto al pasto dei lavoratori e tenuto conto delle specificità aziendali, al fine di garantire la miglior fruibilità del pasto, con riferimento al punto 8 dell'**Art. 51 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, concordano quanto segue:

38.1 Il lavoratore fruirà del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, e gli verrà riconosciuto un buono pasto del valore di 7,30 ? utilizzabile anche nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale eventualmente presenti.

38.2 Il personale mobile in servizio fuori residenza può consumare il pasto sia a pranzo che a cena.

### **Art. 39** **Tutela legale e copertura assicurativa**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 52 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti:

39.1 Tale tutela viene estesa anche nei casi in cui il personale, nell'esercizio delle proprie funzioni e in connessione con le stesse, venisse coinvolto in fatti in cui il dipendente si debba costituire parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni fisici, materiali e morali.

### **Art. 40** **Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 53 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

40.1 Al punto 2 del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

### **Art. 41**

#### **Doveri del personale**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 56 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### **Art. 42**

#### **Sanzioni disciplinari**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 57 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

42.1 Al punto 1 lettera c del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

Viene pertanto superata in quanto non applicabile la disciplina posta in materia dall'allegato A del RD 148/1931.

### **Art. 43**

#### **Mancanze**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato agli Art. **58,59,60,61,62,63,64 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.**

### **Art. 44**

#### **Sospensione cautelare non disciplinare**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 65 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

44.1 Al punto 1 lettera c del sopracitato Articolo la retribuzione di riferimento è data dalle voci di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

### **Art. 45**

#### **Procedimento disciplinare**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art.**

**66 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 46**  
**Collegio di conciliazione e arbitrato**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 67 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale delle Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 47**  
**Norma finale**

Per quanto non espressamente richiamato nella presente parte (Svolgimento del rapporto di lavoro) si fa rinvio a quanto disciplinato dal CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività ferroviarie del 20 luglio 2012 e alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.

## **PARTE 7**

### **Retribuzione**

#### **Art. 48**

##### **Retribuzione**

#### 48.1 Elementi della retribuzione

48.1.1 Sono elementi fissi della retribuzione:

- a) Minimo contrattuale;
- b) aumenti periodici di anzianità;
- c) assegni ad personam pensionabili;
- d) indennità di funzione quadri;
- e) salario professionale;
- f) tredicesima mensilità;
- g) quattordicesima mensilità.

48.1.2 Sono elementi variabili della retribuzione:

- a) incentivi per attività specifiche;
- b) trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede;
- c) lavoro notturno;
- d) indennità di turno;
- e) lavoro domenicale e festivo;
- f) indennità di trasferimento;
- g) indennità di mobilità;
- h) reperibilità;
- i) indennità di maneggio denaro;
- j) premio di produttività;
- k) premio di risultato;
- l) premio aziendale;
- m) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate;
- n) indennità diverse;
- o) lavoro straordinario.

#### 48.2 Modalità di corresponsione della retribuzione

48.2.1 La retribuzione è corrisposta su base mensile secondo le procedure previste entro il 27 del mese corrente per la parte di retribuzione di cui al punto 48.1.1 alle lettere a), b), c), d), e).

48.2.2 La Tredicesima e la Quattordicesima mensilità sono corrisposte secondo quanto previsto ai punti 51.2 e 51.3 dell' Art. 51 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità)

48.2.3 La retribuzione di cui al punto 48.1.2 legata a prestazioni è corrisposta entro il mese successivo.

#### 48.3 Minimi Contrattuali

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato al punto 3 dell'Art. 68 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

48.4 (Soppresso).

#### 48.5 Criteri di confluenza e assegni ad personam pensionabili

Per l'applicazione dei criteri di confluenza di cui all'Art. 11 del presente Contratto:

– la retribuzione fissa di origine del personale che confluisce dal CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 nella nuova scala classificatoria è costituita dalle seguenti voci: minimo contrattuale, salario professionale, E.D.R. 2008 contratto unico, indennità di funzione ed eventuali assegni ad personam preesistenti, così come definite all'Art. 63 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003.

La retribuzione di cui sopra, al netto degli assegni ad personam eventualmente preesistenti, è incrementata di una componente che valorizza l'effetto dell'aumento dell'orario di lavoro settimanale da 36 a 38 ore. Tale componente è quantificabile in un incremento percentuale del 5,56% (38 ore / 36 ore) del minimo tabellare.

– la retribuzione fissa di origine del personale che confluisce dal CCNL Autoferrotranvieri nella nuova scala classificatoria è costituita dalle seguenti voci: minimo tabellare, contingenza, T.D.R., ICV, indennità mensa ed eventuali assegni ad personam preesistenti e altre voci fisse presenti nel precedente schema retributivo (trattamento sostitutivo e quota fissa).

La retribuzione di cui sopra rimane inalterata, a fronte di una riduzione dell'orario settimanale di 1 ora (dalle attuali 39 ore a 38 ore).

– la retribuzione fissa di destinazione Trenord è costituita dalle seguenti voci: retribuzione tabellare di cui al 48.3 del presente Articolo, e Salario Professionale di cui all'Art. 53 del presente Contratto.

L'applicazione dei criteri di cui sopra in fase di confluenza nella scala classificatoria del presente Contratto potrebbe generare delle eccedenze di retribuzione. Tali eccedenze saranno conservate e garantite come assegni ad personam pensionabili, non frazionabili né rivalutabili e non riassorbibili. Le eccedenze di cui sopra potranno essere utilizzate solo per riassorbire gli importi derivanti da eventuali ristrutturazioni dei minimi contrattuali o di elementi fissi della retribuzione conseguenti dall'applicazione della scala classificatoria connessa al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. Tali valori concorrono altresì alla determinazione di Tredicesima e Quattordicesima mensilità come definito nell'Art. 51 (Tredicesima e Quattordicesima mensilità) nonché alla determinazione del TFR, come definito nell'Art. 66 (Trattamento di fine rapporto).

#### 48.6 Retribuzione giornaliera e oraria

48.6.1 La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 (52 settimane annue/ 12 mesi annui \* 6 giorni settimanali) la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 del presente articolo.

48.6.2 La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 del presente articolo.

### **Art. 49** **Aumenti periodici di anzianità**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 69 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

49.1 (Soppresso).

49.2 (Soppresso).

49.3 (Soppresso).

49.4 (Soppresso).

49.5 (Soppresso).

49.6 (Soppresso).

Le eventuali differenze economiche scaturenti dall'applicazione dai criteri stabiliti nel sopracitato articolo e al precedente punto sono considerate a tutti gli effetti nella retribuzione di cui al punto 48.1.1 dell'Art. 48 (Retribuzione).

### **Art. 50** **E.D.R.**

50.1 Nei confronti dei lavoratori provenienti dal ramo Trenitalia ai quali, alla data di entrata in vigore del presente contratto venivano riconosciuti gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 in applicazione dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, gli stessi EDR continuano ad essere riconosciuti, a decorrere dal 1° dicembre 2012, nelle misure mensili riportate nelle colonne C e D della tabella (all. A) allegata al ripetuto art. 30, in relazione all'ex profilo professionale (colonna B della stessa tabella – all. A) rivestito alla suddetta data del 31.7.2003 e con riferimento all'ex figura professionale rivestita alla data del 30 novembre 2012 (colonna A della stessa tabella – all. A).

50.2 A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente

alla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai fini della determinazione della retribuzione spettante in occasione dei passaggi alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale o a livello professionale superiore.

In considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nel presente contratto e nella parte VI del CCNL AF, quanto corrisposto mensilmente a titolo di EDR deve essere riassorbito, a decorrere dal 1° ottobre 2012, dai seguenti elementi retributivi:

- a) salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale AF del 20 luglio 2012;
- b) tredicesima mensilità di cui al punto 51.2 dell'Art. 51 del presente contratto;
- c) assegni ad personam pensionabili di cui alla lettera c) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 del presente contratto;
- d) ove gli elementi retributivi di cui alla precedente lettera a) consentano solo parzialmente il previsto riassorbimento, quest'ultimo va completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli EDR di cui sopra.

50.3 Si conferma che l'EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 2.

Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 8.11.1995 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità di cui al punto 51.2 dell'Art. 51 del presente contratto e dagli assegni ad personam pensionabili di cui alla lettera c) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 del presente contratto; il riassorbimento dell'EDR 8.11.1995 deve essere effettuato nelle seguenti circostanze:

- a) viene effettuato esclusivamente dall'importo complessivo dagli assegni ad personam pensionabili di cui alla lettera c) al punto 48.1.1 dell'Art. 48 del presente contratto;
- b) non viene effettuato sull'importo complessivo della 13a mensilità.

50.4 Si conferma che l'EDR 11.9.1998, di cui alla colonna D della tabella (all. A) all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003, viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmente dalle voci retributive di cui alle lettere a) e c) del precedente punto 2.

Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 11.9.1998 viene erogato anche in occasione della corresponsione della 13a mensilità, come espressamente indicato al punto 51.2 dell'Art. 51 del presente contratto, ed il riassorbimento viene effettuato sull'importo complessivo della 13a mensilità.

50.5 Gli importi degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 restano confermati nelle misu-

re riconosciute ai lavoratori interessati alla data di entrata in vigore del presente contratto e non sono rivalutabili.

50.6 Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile

### **Art. 51**

#### **Tredicesima e Quattordicesima mensilità**

51.1 Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto 48.2 dell' Art. 48 (Retribuzione), una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di importo pari alla retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c), d), e) del punto 48.1.1 dell' Art. 48 (Retribuzione).

51.2 La tredicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 51.1, entro il 15 dicembre dello stesso anno.

51.3 La quattordicesima mensilità sarà corrisposta con riferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 51.1, entro il 31 luglio dello stesso anno.

51.4 Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o nei casi di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e/o della quattordicesima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda nei 12 mesi antecedenti quello di erogazione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

51.5 Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del periodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 51.4 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

51.6 Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro con l'azienda durante il periodo di prova.

51.7 Le Parti si danno atto che per i lavoratori già occupati alla data del 31.7.2003 nelle aziende che hanno applicato il CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con denominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.

### **Art. 52**

#### **Indennità di funzione**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 71 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

Nell'ambito del sopracitato articolo, si specifica che per Trenord:

- a) Per livello A si intendono i profili professionali Quadro 171.
- b) Per livello B si intendono i profili professionali Quadro 151.
- c) Per Livello C: si intendono i profili professionali Impiegato direttivo 147.

### **Art. 53** **Salario professionale**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art. 72 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

### **Art. 54** **Incentivo attività specifiche**

#### 54.1 Incentivo per attività di condotta

54.1.1 Per il personale inquadrato nel profilo professionale Macchinista è istituita una remunerazione variabile dell'attività di condotta, come definita al punto 17.7 dell'Art. 17 (Orario di lavoro – Disciplina particolare per il personale mobile), determinata come segue:

- a) 6 euro / ora per le prime 2 ore di condotta nel turno;
- b) 0,15 euro / minuto dal 121° al 180° minuto di condotta nel turno;
- c) 0,20 euro / minuto dal 181° al 240° minuto di condotta nel turno;
- d) 0,20 euro / minuto dal 241° al 300° minuto di condotta nel turno;
- e) 0,30 euro / minuto dal 301° al 360° minuto di condotta nel turno;
- f) 0,35 euro / minuto dal 361° al 420° minuto di condotta nel turno;
- g) 0,43 euro / minuto dal 421° minuto di condotta nel turno in poi.

54.1.2 È istituita, in aggiunta a quanto previsto dal precedente 54.1.1, una remunerazione variabile dell'attività di condotta complessiva sviluppata nel turno a cui concorrono il totale minuti di guida sia relativamente alla condotta consecutiva sia non consecutiva, determinata come segue:

- d) 15 euro al raggiungimento delle 3 ore di condotta nel turno;
- e) 25 euro al raggiungimento delle 4 ore di condotta nel turno;
- f) 30 euro al raggiungimento delle 5 ore di condotta nel turno;
- g) 35 euro al raggiungimento delle 6 ore di condotta nel turno;
- h) 40 euro al raggiungimento delle 7 ore di condotta nel turno.

54.1.3 All'interno di uno specifico accordo potranno essere definiti ulteriori elementi che concorrano alla determinazione della remunerazione variabile specifica del macchinista quali, ad esempio, incentivi all'utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione del lavoratore che concorrano al miglioramento dei processi aziendali e, quindi, al miglioramento della performance resa al cliente finale.

#### 54.2 Incentivo per attività di scorta

54.2.1 Per il personale inquadrato nel profilo professionale Capo Treno è istituita una remunerazione variabile dell'attività di scorta, determinata come segue:

- a) 3 euro / ora per le prime 2 ore di scorta nel turno;
- b) 3,6 euro / ora per la terza ora di scorta nel turno;
- c) 0,06 euro / minuto dal 181° al 240° minuto di scorta nel turno;
- d) 0,08 euro / minuto dal 241° al 300° minuto di scorta nel turno;
- e) 0,10 euro / minuto dal 301° al 360° minuto di scorta nel turno;
- f) 0,12 euro / minuto dal 361° al 420° minuto di scorta nel turno;
- g) 0,14 euro / minuto dal 421° minuto di scorta nel turno in poi.

54.2.2 È istituita, inoltre, una remunerazione variabile a tutto il personale che effettua l'attività di controlleria per contribuire alla riduzione dell'evasione tariffaria, determinata come segue:

- a) 2,00 euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata a bordo treno, a terra e/o nelle stazioni;
- b) 25% dell'importo delle somme riscosse a titolo di sovrattassa.

All'interno di uno specifico accordo potranno essere definiti ulteriori elementi che concorrano alla determinazione della remunerazione variabile specifica del capo treno quali, ad esempio, incentivi all'utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione del lavoratore che concorrano al miglioramento dei processi aziendali e, quindi, al miglioramento della performance resa al cliente finale.

54.3 A livello aziendale le Parti potranno definire ulteriori incentivi per altre attività specifiche.

### **Art. 55**

#### **Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 77 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### **Art. 56**

#### **Indennità per lavoro notturno**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 75 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

### **Art. 57**

#### **Indennità di turno**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 81 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 58**  
**Lavoro domenicale e festivo**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 76 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.  
Al punto 4 del sopracitato Articolo le voci retributive su cui calcolare l'indennità oraria del 35% sono riferite alle lettere a), b) c), e) al punto 48.1.1 dell' Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

**Art. 59**  
**Indennità di Trasferimento**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 78 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.  
59.1 Al punto 5 del sopracitato Articolo la retribuzione giornaliera di riferimento è data dalle voci alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell' Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

**Art. 60**  
**Reperibilità**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 79 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

**Art. 61**  
**Indennità di maneggio denaro**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 80 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012 ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.  
61.1 Il punto 2 del sopracitato Articolo è sostituita dal punto 54.2.2 dell' Art. 54 (Incentivo attività specifiche) del presente Contratto.

## **Art. 62**

### **Indennità per lavorazioni in condizioni disagiate**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 82 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012.

## **Art. 63**

### **Indennità diverse**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 83 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

63.1 Il punto 4 del sopracitato Articolo non trova applicazione in Trenord.

63.2 Il punto 1 del sopracitato Articolo trova applicazione in Trenord solo per il personale di terra.

## **Art. 64**

### **Competitività e premialità**

64.1 Le Parti concordano che il contesto di mercato di riferimento e le sue evoluzioni di breve e medio periodo fanno emergere la centralità dell'obiettivo di incremento delle competitività in generale dell'azienda e nello specifico dei lavoratori, passando attraverso l'innalzamento del livello di produttività. La disciplina contenuta nel presente contratto è costruita in coerenza con la necessità di disporre delle opportune leve gestionali finalizzate a garantire la flessibilità e il miglioramento delle performance aziendali e, quindi, del servizio reso al cliente finale.

64.2 Il miglioramento delle performance determina le condizioni favorevoli alla crescita della domanda, con conseguente incremento delle risorse disponibili da parte dell'azienda per effetto dei maggiori introiti da traffico; le maggiori risorse disponibili consentono da un lato il miglioramento continuo del servizio indirizzando nuovi investimenti e dall'altro la remunerazione della performance di produttività garantita dai lavoratori.

64.3 Il circolo virtuoso derivante dal paradigma "più produttività, più qualità, più risorse disponibili, più remunerazione" si autoalimenta e consente il miglioramento continuo del servizio; in coerenza con il paradigma richiamato, si imposta un meccanismo di premialità, articolato su tre livelli, come di seguito definito:

- Premio di produttività individuale;
- Premio di risultato;
- Premio aziendale.

64.3.1 La quantificazione dei premi complessivi aziendali dovrà essere coerente con il principio che al miglioramento delle prestazioni aziendali, di comparto e individuali debba seguire un incremento delle risorse distribuite in termini di salario ai dipendenti.

#### 64.3.2 Premio di produttività individuale

Tale meccanismo premiante sarà legato all'extra performance individuale (ovvero di un comparto aziendale: quali ad esempio un impianto di manutenzione, un gruppo di macchinisti, un gruppo di capitreno, un ufficio di staff, ecc.) in termini di flessibilità rispetto all'applicazione della normativa oggetto del presente contratto e del raggiungimenti di determinati obiettivi di performance.

Il meccanismo valuterà sulla base di un numero di indicatori di performance concordati tra le Parti che saranno presi a riferimento, la prestazione individuale resa a confronto rispetto ad altri individui (ovvero comparti), con l'obiettivo di premiare l'eccellenza in tutti i processi aziendali.

Il premio sarà commisurato in relazione agli obiettivi concordati tra le Parti e riproporzionato in relazione alla partecipazione attiva al lavoro da parte dei singoli dipendenti al fine di rendere comparabili i singoli individui e secondo un principio di equità organizzativa; a titolo esemplificativo potrà essere corrisposto il premio sulla base della misurazione della presenza al lavoro (ore lavorate su ore lavorabili).

#### 64.3.3 Premio di risultato

Il premio di risultato sarà legato al raggiungimento di obiettivi di processo (quali ad esempio disponibilità del materiale rotabile; puntualità e regolarità del servizio; *customer satisfaction*, ecc.) e riconosciuto ai dipendenti interessati dal processo oggetto di valutazione.

La definizione del meccanismo di funzionamento del premio di risultato dovrà prendere a riferimento una serie di fattori che saranno congiuntamente analizzati tra le Parti, quali a titolo esemplificativo:

- focus preliminare della performance del processo aziendale;
- esame dei punti di debolezza in termini di competitività aziendale rispetto al processo in esame da migliorare e su cui fissare i nuovi obiettivi;
- individuazione di obiettivi di miglioramento da perseguire nel periodo di validità dell'accordo aziendale su competitività e premialità. Gli obiettivi potranno riguardare l'intera azienda nel suo complesso oppure essere differenziati per singoli processi. Al fine di agire contemporaneamente sul raggiungimento di più obiettivi e rendere maggiormente incisivo il meccanismo incentivante, le Parti potranno decidere di collegare il premio al raggiungimento di più obiettivi;
- definizione dettagliata dei meccanismi di valutazione per verificare il raggiungimento delle performance attese.

#### 64.3.4 Premio aziendale

Il premio aziendale è legato al raggiungimento degli obiettivi di redditività e, in

generale, di sostenibilità economico-finanziaria necessari alla continuità aziendale, riconosciuto a tutti i dipendenti senza distinzioni di processo/comparto o unità organizzativa.

Così come il premio individuale, il premio aziendale sarà riproporzionato in relazione alla partecipazione attiva al lavoro da parte dei singoli dipendenti secondo un principio di equità organizzativa.

64.4 Tutti e tre i livelli di premialità proposti perseguono l'obiettivo di correlare incentivi economici al verificarsi di specifiche fattispecie, quali incrementi di produttività, qualità, efficacia, efficienza, innovazione, competitività e redditività aziendale.

64.5 I premi per ognuno dei tre livelli individuati saranno concordati tra le Parti e faranno riferimento al raggiungimento e superamento degli obiettivi così come condivisi all'interno di apposito accordo tra le Parti, in coerenza con il piano d'impresa, il budget e il bilancio annuale.

64.6 La definizione degli obiettivi, la quantificazione dei premi per profilo professionale, i meccanismi di funzionamento del sistema premiante sono oggetto di apposito accordo tra le Parti entro la data di decorrenza del presente Contratto.

64.7 All'interno dello specifico accordo aziendale su "competitività e premialità", è specificato l'orizzonte temporale di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e la durata di validità dell'accordo (di norma annuale).

64.8 In coerenza con il "patto di competitività" che Trenord intende realizzare con i propri dipendenti, in via transitoria per i primi 12 mesi di avvio del meccanismo di premialità dalla data di decorrenza del presente contratto, sono definiti gli importi minimi per profilo professionale a titolo di riconoscimento mensile di un premio erogato sulla base dei livelli di produttività individuale (assimilabili alle giornate di presenza) espressi, il cui valore sarà commisurato per ogni dipendente alle indennità percepite nell'anno precedente.

64.9 Per gli assunti successivamente alla data di decorrenza del presente contratto e per il periodo transitorio richiamato verrà riconosciuto l'importo minimo del profilo professionale di appartenenza.

64.10 Il riconoscimento mensile a titolo di "patto di competitività" è erogato su 12 mensilità ad ogni dipendente appartenente ai singoli profili professionali, in coerenza con la tabella che verrà definita entro il 12 ottobre 2012, sulla base della classificazione professionale definita all'Art. 27 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.

64.10.1 All'interno dello specifico accordo aziendale su "competitività e premialità", oltre a quanto già definito ai punti 64.6 e 64.7 e 64.9 del presente Articolo per i primi 12 mesi di decorrenza del Contratto, ai fini della determinazione dei premi complessivi saranno tenuti in considerazione i valori riportati nella tabella al punto 64.10 del presente Articolo.

## **Art. 65**

### **Lavoro straordinario**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'Art.74 del CCNL della Mobilità/ Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

65.1 Al punto 2 del sopracitato Articolo:

- Il divisore orario è definito al punto 48.6.2 all'Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto;
- La retribuzione mensile di riferimento per il calcolo è data dalle voci alle lettere a), b), c), d), e) al punto 48.1.1 dell' Art. 48 (Retribuzione) del presente Contratto.

## **Art. 66**

### **Trattamento di fine rapporto**

Per il presente Istituto Trenord applica integralmente quanto disciplinato all'**Art. 84 del CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie** del 20 luglio 2012, ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti.

66.1 Il punto 2 del sopracitato Articolo viene sostituito dal seguente:

In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell' art. 2120 del codice civile, sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell'accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:

- a) Minimo contrattuale
- b) aumenti periodici di anzianità
- c) tredicesima e quattordicesima mensilità
- d) assegni ad personam pensionabili
- e) indennità di funzione quadri
- f) salario professionale
- g) indennità per lavoro notturno
- h) indennità per lavoro domenicale e festivo
- i) compenso per reperibilità
- j) indennità per maneggio denaro
- k) indennità di turno
- l) indennità per lavorazioni in condizioni disagiate
- m) indennità diverse (Art. 63 del presente contratto).

## **PARTE 8**

### **Welfare**

#### **Art. 67**

##### **Premessa**

Le Parti riconoscono al welfare aziendale un ruolo fondamentale per concorrere alla soddisfazione dei dipendenti, favorendo la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, tutelando le famiglie e garantendo supporto sociale ed economico. Di seguito sono disciplinati gli strumenti welfare che l'azienda intende offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Quanto normato nel presente contratto si applica a tutti i dipendenti assunti dopo la data di stipula dello stesso. I dipendenti già in forza a tale data, hanno la facoltà di mantenere gli strumenti welfare disciplinati dai CCNL vigenti e dagli accordi aziendali dei Gruppi di provenienza, ovvero di aderire al nuovo welfare aziendale Trenord. La scelta di mantenere i trattamenti precedenti al cambio di contratto, implica la rinuncia alla totalità di quanto disciplinato in seguito. La scelta di adesione al nuovo schema welfare aziendale dovrà avvenire entro la data di decorrenza del presente Contratto.

#### **Art. 68**

##### **Fondo pensione complementare**

68.1 Le Parti individuano quale forma di previdenza complementare contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005, il "Fondo Pensione FNM", iscritto al n. 1165 dell'Albo Fondi Pensione, costituito il 22 luglio 1992 di seguito denominato "Fondo".

68.2 Destinatari del "Fondo", sono tutti i lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, compresi quelli con Contratto a tempo determinato, stipulati per una durata superiore a 6 mesi, che abbiano superato il periodo di prova.

68.3 Il contributo aziendale al finanziamento delle posizioni individuali dei dipendenti del Fondo è individuato nella misura del 3,3% della Retribuzione Fissa mensile così come definita al punto 48.1.1 dell' Art. 48 (Retribuzione).

68.4 Per i dipendenti provenienti dal CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e precedentemente iscritti al Fondo Pensione Eurofer, il contributo aziendale di cui al precedente 68.3 è pari a:

- 2,0% per il primo anno;
- 2,6% per il secondo anno;
- 3,3% dal terzo anno in avanti.

68.5 I contributi aggiuntivi del singolo aderente e le quote di TFR da destinare al fondo sono normate dal regolamento del Fondo e relativi accordi specifici.

### **Art. 69** **Assistenza integrativa**

69.1 Le Parti si impegnano a garantire, attraverso la Cassa di Mutuo Soccorso FNM, ai dipendenti interessati ed ai loro familiari, a partire dalla data di decorrenza del presente contratto:

- sussidi ad integrazione di prestazioni sanitarie e delle spese di cura sostenute;
- provvidenze in aiuto delle famiglie, come contributi al pagamento delle tasse di iscrizione scolastiche, borse di studio, assegni di natalità, di matrimonio e di mortalità.

69.2 Sono beneficiari delle prestazioni tutti i dipendenti in servizio che richiedano l'iscrizione alla Cassa a fronte di un contributo annuo così come definito dal regolamento della Cassa stessa.

69.3 I contributi aziendali e dei dipendenti, le modalità e i limiti di accesso alle prestazioni erogate dalla Cassa sono specificati nello statuto e nel regolamento della Cassa stessa e successive circolari.

### **Art. 70** **Titoli di viaggio**

Le Parti, al fine di consentire l'accesso ai servizi di trasporto ferroviario sul territorio lombardo e nazionale ai dipendenti in servizio ed ai loro nuclei familiari, convengono sulla seguente disciplina:

70.1 Al personale dipendente all'atto dell'assunzione, qualunque sia la forma di contratto stipulato, viene rilasciata una carta "free pass" valida per un numero illimitato di viaggi sui servizi di competenza di Trenord.

70.2 La carta "free pass" sarà rilasciata anche ai componenti del nucleo familiare del dipendente, inteso come:

- il coniuge;
- i figli, fino al compimento del 18° anno di età;
- i figli di età superiore ai 18 anni a carico;
- i genitori a carico;

70.3 Oltre a quanto disciplinato ai commi 70.1 e 70.2 l'azienda rilascerà ai dipendenti, ed ai componenti del nucleo familiare, che ne facciano richiesta, una carta di libera circolazione (CLC) di validità annuale e rinnovabile, utilizzabile per un numero illimitato di viaggi sui treni della Società Trenitalia e per l'intera rete fer-

roviaria nazionale, con modalità di utilizzo disciplinate dall' Art 21 Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20 luglio 2012

70.4 Il costo annuo di emissione di ogni CLC è pari a 100,00 euro.

70.5 L'Azienda stipulerà le opportune convenzioni con il Gruppo FSI per assicurare la validità su tutta la rete nazionale delle tessere emesse.

## **Art. 71** **Medicina preventiva**

71.1 Le Parti convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l'Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l'effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.

71.2 Check Up.

Nell'ambito delle convenzioni che l'Azienda provvederà a stipulare con enti accreditati o mediante specifiche autorizzazioni che la Direzione Personale e Organizzazione provvederà di volta in volta a rilasciare, è previsto un elenco di visite/analisi di medicina preventiva così come riportato nel protocollo di medicina preventiva attualmente in vigore per il Gruppo FNM.

Le visite/analisi possono essere effettuate durante l'orario di lavoro.

Sono a carico dell'Azienda il costo ed il rilascio di permesso retribuito per effettuare le visite.

71.3 Privacy.

Tutti gli esiti delle visite / esami di cui al presente articolo sono consegnati direttamente ai dipendenti interessati, nel rispetto della normativa delle privacy vigente.

## **Art. 72** **Dopolavoro**

72.1 L'azienda individua l'associazione di dopolavoro di riferimento nel Circolo Ricreativo Aziendale FNM.

72.2 Le Parti si impegnano inoltre, in relazione all'estensione territoriale di Trenord, a valutare la realizzabilità della creazione di un'associazione apartitica, democratica e senza fini di lucro, specifica per i dipendenti di Trenord, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 20.05.1970 n. 300, della legge 07.12.2000 n. 383.

72.3 L'azienda contribuirà all'associazione nella misura dell'1,5 per mille delle retribuzioni lorde di ogni dipendente iscritto.

72.4 L'azienda si impegna a valutare possibili collaborazioni con l'ente D.L.F. ferroviario.

### **Art. 73** **Asilo nido**

73.1 Il presente articolo rappresenta un'iniziativa che tutela e garantisce i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici madri e, soprattutto, i diritti della famiglia, rispondendo ad una delle maggiori esigenze sociali e favorendo la conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi di cura familiare.

73.2 L'Azienda riconoscerà ad ogni dipendente (o nucleo familiare nel caso in cui entrambi i genitori fossero dipendenti di Trenord) con figli fino a 3 anni compiuti, iscritti ad asili nido, l'importo di ? 1.200,00 annui per ciascun figlio.

73.3 L'iscrizione dei figli al servizio di asilo nido dovrà essere comprovata da idonea certificazione.

73.4 L'Azienda mantiene l'impegno a valutare la realizzabilità della progettazione di un asilo nido aziendale nella sede più opportuna concordata tra le Parti e di attivare una capillare rete territoriale di convenzioni.

### **Art. 74** **Convenzioni**

74.1 L'Azienda s'impegna a valutare la fattibilità di stipulare convenzioni a favore dei propri dipendenti con primarie aziende della grande distribuzione organizzata e con istituti di credito, alle migliori condizioni ottenibili.

74.2 A tal fine le Parti costituiscono un gruppo di lavoro per monitorare le condizioni di mercato e definire il contenuto delle convenzioni entro il 31 dicembre 2012.



**Per sostenere i tuoi cari  
Termine Fisso Fondo Futuro,**  
la soluzione ideale  
per chi vuole risparmiare, costruendo  
un capitale da rendere disponibile  
ad un beneficiario stabilito

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.  
È possibile ottenere il Fascicolo Informativo presso tutti i punti vendita di HDI Assicurazioni.  
Tutta la documentazione è disponibile all'indirizzo [www.hdi.it](http://www.hdi.it)

**Al tuo fianco, ogni giorno**

**HDI**  
ASSICURAZIONI

